



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 6 del 14/07/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 maggio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA

22) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GERARDO RUSPANTINI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.C.A.G. STRANGOLAGALLI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DEL SIG. DANILO CANTAGALLO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.P.D. EAGLES FROSINONE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 380 del 19/05/2023

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 408 pfi 22-23 avente ad oggetto "Condotta Soc. ASD SCAG Strangolagalli che nel corso della gara contro la Monte San Biagio ha schierato il calciatore Sig. Danilo Cantagallo in irregolare in quanto tesserato per altra società" con la quale veniva segnalato dalla APD Eagles Frosinone che nel corso della Stagione sportiva 2022/2023 da parte del calciatore tesserato Sig. Cantagallo tesserato per la soc. ASD SCAG Strangolagalli, insieme al Sig. Gerardo Ruspantini all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato con la Soc. Strangolagalli, aveva consentito o comunque non impedito nel corso della S.S. 22/23 al Sig. Cantagallo Danilo, calciatore iscritto con la squadra Strangolagalli, di svolgere di fatto l'attività di calciatore a favore di quest'ultima, in modo del tutto irregolare in quanto tesserato per la APD Eagles Frosinone, per le gare svoltesi nel periodo 21.10.2022 contro la SSD Arpino, invece contro la ASD Legio Sara in data 28.10.2022 ed infine contro la Monte San Biagio il 4.11.2022,

tutte gare vevoli per il campionato di serie D di calcio a 5.

La Procura, accertato che il Sig. Gerardo Ruspantini, dirigente accompagnatore della società A.S.D. SCAG Strangolagalli consentiva tali comportamenti violativi della normativa federale posti in essere dal Sig. Danilo Cantagallo, tale condotta idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al Sig. Gerardo Ruspantini poiché contraria al dovere di lealtà, proibità e correttezza di rispetto e osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4 co. 1 del C.G.S.. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati.

Tutto ciò premesso, ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Ruspantini Gerardo e Danilo Cantagallo entrambi all'epoca dei fatti tesserati per la società A.S.D. SCAG Strangolagalli per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolamentari a loro addebitate, ai sensi dell'art. 4 co. 1 e art. 32 comma 2 del C.G.S. a carico del calciatore, oltre che ai sensi dell'art. 4 co. 1 per i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente accompagnatore ufficiale.

Il giorno 18.05.2023 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale con il Presidente Proietti Livio ed i componenti Giampaolo Pinto, Aldo Goldoni, Giselda Torella e Livio Zaccagnini.

La Procura Federale insisteva nel deferimento, chiedendo per i deferiti le seguenti sanzioni:

- n. 4 mesi di inibizione per Ruspantini Gerardo;
- n. 5 gare di squalifica per Cantagallo Danilo.

Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo appaiono emergere i seguenti comportamenti violativi della normativa federale posti in essere dai predetti soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata. Ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte per aver consentito e autorizzato il calciatore Sig. Danilo Cantagallo tesserato per la APD Eagles Frosinone, a svolgere la funzione di calciatore della ASD SCAG Strangolagalli, e ne rispondono ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 32 comma 2 del CGS e, per l'effetto

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Ruspantini Gerardo, mesi 4 di inibizione;
- Cantagallo Danilo, n.5 giornate di squalifica.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 6 luglio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI

17) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCISCO MAZZOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA U.S.D. ARCE 1932, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 7/07/2023

Il presente procedimento trae origine da un'attività di indagine della Procura Federale Interregionale espletata nel procedimento disciplinare n. 517pfi22-23, avente ad oggetto: *"Dichiarazioni rese attraverso social network Facebook ed Instagram dal sig. Francisco Mazzola, calciatore tesserato per la U.S.D. Arce 1932, nei confronti della propria società e del presidente di quest'ultima, sig. Alessandro Marrocco"*.

Nel corso delle indagini la Procura Federale acquisiva, tra l'altro, la seguente documentazione, avente particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione della U.S.D. Arce 1932 del 19.1.2023;
- foglio censimento della U.S.D. Arce 1932 per la stagione sportiva 2022 - 2023;
- estratto storico di tesseramento e lista di trasferimento del sig. Francisco Mazzola.

Dall'attività inquirente e dall'esame degli atti sopra indicati emergeva che in data 18.1.2023 il Sig. Francisco Mazzola, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Arce 1932, avesse pubblicato i post del seguente testuale tenore nelle pagine ufficiali "Facebook" ed "Instagram" della società U.S.D. Arce 1932: *"ALESSANDRO MARROCCO (presidente della U.S.D. Arce 1932 – n.d.r.), sig. Alessandro Marrocco, è una persona cattiva. Un ometto che non mantiene la parola data. Le persone come lui sono quelle che rovinano questo bellissimo sport. Un truffatore e bugiardo che gioca con il tempo, i sogni e i soldi delle persone. Non mi sorprende che abbiano perso la categoria e tutto il disastro che si verifica nell'US Arce 1932. Non paga ciò che promette e deve soldi a molti giocatori dell'anno scorso e di quest'ultimo. Il mondo del calcio è piccolissimo e le voci volano, tutto torna nella vita. ALESSANDRO MARROCCO MAFIOSO", "ALESSANDRO MARROCCO, è una pessima persona. Un bugiardo e ladro che mente e non mantiene la sua parola. Ruba alle persone e ai loro giocatori. Deve soldi a tutti, giocatori di quest'anno e dell'anno scorso. Non mi sorprende che questo club sia un fallimento e abbia perso la categoria. Il mondo del calcio è molto piccolo e la verità viene sempre a galla. Persone come ALESSANDRO MARROCCO rovinano questo bellissimo sport"*.

La Procura Federale riteneva che le espressioni utilizzate nei post sopra riportati fossero tali da integrare le fattispecie disciplinarmente rilevanti di cui agli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto obiettivamente offensive, poiché tali da ledere direttamente il prestigio e il decoro propri del presidente della U.S.D. Arce 1932, sig. Alessandro Marrocco, nonché della stessa società dallo stesso rappresentata.

Riteneva, inoltre, la Procura che le stesse espressioni travalicassero qualsivoglia pur legittimo esercizio del diritto di critica e del diritto di opinione; tutto ciò con nocumento per l'immagine e la credibilità del presidente della U.S.D. Arce 1932, sig. Alessandro Marrocco, nonché della società dallo stesso rappresentata. Le frasi e le espressioni pubblicate dal sig. Francisco Mazzola, poi, devono essere considerate "pubbliche" poiché propalate attraverso social, e cioè con mezzi idonei a rendere le stesse conoscibili da più persone. Peraltro - evidenziava la Procura - nessuna rettifica o smentita delle espressioni pubblicate era intervenuta da parte del sig. Francisco Mazzola.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il Sig.

Francisco Mazzola per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri del presidente della U.S.D. Arce 1932, sig. Alessandro Marrocco, nonché della stessa società, mediante le seguenti dichiarazioni rilasciate tramite post redatti sulle pagine ufficiali "Facebook" ed "Instagram" della società U.S.D. Arce 1932 in data 18.1.2023: "*ALESSANDRO MARROCCO, è una persona cattiva. Un ometto che non mantiene la parola data. Le persone come lui sono quelle che rovinano questo bellissimo sport. Un truffatore e bugiardo che gioca con il tempo, i sogni e i soldi delle persone. Non mi sorprende che abbiano perso la categoria e tutto il disastro che si verifica nell'US Arce 1932. Non paga ciò che promette e deve soldi a molti giocatori dell'anno scorso e di quest'ultimo. Il mondo del calcio è piccolissimo e le voci volano, tutto torna nella vita. ALESSANDRO MARROCCO MAFIOSO*"; "*ALESSANDRO MARROCCO, è una pessima persona. Un bugiardo e ladro che mente e non mantiene la sua parola. Ruba alle persone e ai loro giocatori. Deve soldi a tutti, giocatori di quest'anno e dell'anno scorso. Non mi sorprende che questo club sia un fallimento e abbia perso la categoria. Il mondo del calcio è molto piccolo e la verità viene sempre a galla. Persone come ALESSANDRO MARROCCO rovinano questo bellissimo sport*".

Alla riunione indetta il giorno 06.07.2023, svoltasi con modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell'Avv. Francesco Keller, mentre nessuno compariva per il deferito.

La Procura Federale si riportava integralmente agli atti di deferimento, dei quali chiedeva l'accoglimento.

Nel rilevare la correttezza della notifica del deferimento all'indirizzo del Sig. Mazzola Francisco in Argentina e che il deferimento risultava provato per tabulas, la Procura Federale avanzava la seguente proposta di sanzione:

- MAZZOLA Francisco, 6 giornate di squalifica.

Questo Tribunale Federale Territoriale, all'esito della discussione, esaminati gli atti, valutata con attenzione la posizione per cui è procedimento e le argomentazione ivi prospettate, ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale possa essere accolta e, per l'effetto, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito, Mazzola Francisco, responsabile delle violazioni a lui ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n. 6 gare.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Giampaolo Pinto

Publicato in Roma il 14 luglio 2023

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli